COMUNE DI PEGLIO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 07-12-2024

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2025.	***NR. Progr. 52*** ***Data 07-12-2024***

Cod. Ente: 41041

L'anno duemilaventiquattro *il giorno* sette *del mese di* dicembre *alle ore* 12:20*, convocata con le prescritte modalità, nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome	*Carica*	*Presente/Assente*
Talozzi Livio	**SINDACO**	**P**
Marchi Veronica	**ASSESSORE**	**P**
TOTALE Presenti 2	*TOTALE Assenti 0*	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide Giacomo Pratico'.

in qualità di SINDACO Assume la presidenza il Livio Talozzi e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 COMMA 1 DEL TUEL APPR. CON D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere Favorevole Data: 04-12-2024 Il Responsabile del servizio F.to Daniela Balsamini

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Visto di **Regolarita' contabile** Art. 151, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole Data: 04-12-2024 Il Responsabile del servizio F.to Daniela Balsamini

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi…";*

- il **comma 837** a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 …";*

- il **comma 838** a mente del quale "… *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo*, *i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639*, *667* e *668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:
-al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
-e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 04 del 04/02/2022 avente ad oggetto: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2022";
- n. 59 DEL 25/10/2023 avente ad oggetto: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2024.".

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visti:
-l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del
d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
-l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Richiamati inoltre:

-l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;

-la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di confermare, per l’anno 2025 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente atto;

2. di dare mandato all’Ufficio segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 07-12-2024

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Livio Talozzi	F.to Dott. Davide Giacomo Pratico'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X] Trasmessa ai capigruppo consigliari il 29-01-2025 N. Prot. 407
[X] Pubblicata all'Albo Pretorio il 29-01-2025 N. 57

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 29-01-2025 al 13-02-2025, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
PEGLIO Lì, 14-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-12-2024
[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Davide Giacomo Pratico'
